

RAE

# Rivista di Diritto Ellenico

*Review of Hellenic Law*

III/2013



Rivista di Diritto Ellenico / *Review of Hellenic Law*

Pubblicazione periodica annuale

Registrata presso il Tribunale di Alessandria al n. 2/13 (31 maggio 2013)

Direttore responsabile: Lorenzo Massobrio

© Edizioni dell'Orso S.r.l.

Via Rattazzi 47 – 15121 Alessandria (Italia)

Tel. ++39-0131-25.23.49 – Fax ++39-0131-25.75.67

E-mail: [info@ediorso.it](mailto:info@ediorso.it) – <http://www.ediorso.com>

Stampata da Digital Print S.r.l. in Segrate (MI)

per conto delle Edizioni dell'Orso

*È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L'illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell'art. 171 della Legge n. 633 del 22.IV.1941*

*No part of this volume may be reproduced, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise. Offences will be prosecuted according to Law n. 633 of 22.IV.1941, art. 171*

ISSN 2239-6675

ISBN 978-88-6274-569-7

## Ἦροορ., σν. ἐπιδιετὲς ἠβῆσαι.

A proposito della maggiore età ad Atene secondo Didimo

Il diritto attico stabiliva che i figli di una *epikleros*<sup>1</sup> entrassero in possesso del patrimonio lasciato in eredità dal nonno defunto al raggiungimento della maggiore età. Tale norma trova la propria formulazione più nota in una legge inserita all'interno dell'orazione pseudodemostenica *Contro Stefano II*:

il figlio di una *epikleros* prenda possesso del patrimonio e versi gli alimenti alla madre due anni dopo la pubertà (ἠβῆσῃ ἐπὶ δῖετες)<sup>2</sup>.

Ad Atene i ragazzi erano considerati maggiorenni al compimento del diciottesimo anno<sup>3</sup>, ma, pur iscritti tra i *politai*, per i successivi due anni erano tenuti a prestare servizio militare come efebi e in questo lasso di tempo non godevano ancora dei pieni diritti di cittadinanza dal momento che non potevano prendere parte a cause giudiziarie né come attori né come convenuti. L'unica eccezione era costituita dalle cause inerenti l'eredità, per le quali essi potevano

<sup>1</sup> Sull'istituto dell'epiclerato, cfr. GERNET, 1921, p. 337-357; HARRISON, 1968=2001, p. 139-145; KARABÉLIAS, 1974=2002, p. 59-64.

<sup>2</sup> Ps. Demosth., *In Steph. II XLVI.20*: καὶ ἐὰν ἐξ ἐπικλήρου τις γένηται καὶ ἄμα ἠβῆσῃ ἐπὶ δῖετες, κρατεῖν τῶν χρημάτων, τὸν δὲ σίτον μετρεῖν τῇ μητρὶ. Sulla natura spuria dell'orazione, cfr. GERNET, 1959, p. 181; TREVETT, 1992, p. 50-76.

<sup>3</sup> La difficoltà per i moderni di stabilire la maggiore età ad Atene è legata alla procedura seguita per la *dokimasia eis andras* dei nuovi cittadini, la quale aveva luogo in un'unica occasione all'inizio dell'anno civile attico (cfr. PÉLÉKIDIS, 1962, p. 91-93); i ragazzi esaminati potevano quindi avere tra loro anche dodici mesi di differenza e questo spiega il dibattito sull'argomento. La fonte di riferimento è Aristot., *Ath. pol.* 42.1-2, il quale afferma con una certa chiarezza che la maggiore età era raggiunta a diciotto anni (vd. in particolare l'espressione κἄν τις δόξῃ νεώτερος ὀκτωκαίδεκα' ἐτῶν εἶναι adoperata per indicare l'esito negativo della *dokimasia*). La vicenda giudiziaria di Demostene contro i suoi tutori ha tuttavia creato qualche difficoltà portando a ritenere che la maggiore età cadesse nel diciottesimo anno e quindi al compimento dei diciassette anni: vd. Demosth., *In Aphob. I XXVII.4-6*; *C. Onet. I XXX.15*. Le affermazioni dell'oratore non sembrano però essere così precise da prevalere sulla testimonianza aristotelica. A favore del raggiungimento della maggiore età a diciotto anni, cfr. DITTENBERGER, 1863, p. 8; HÖCK, 1895, p. 347-354; LIPSIVS, 1908, p. 282; a favore dei diciassette anni, cfr. SCHULTHESS, 1886, p. 27, 38; ØSTBYE, 1893, p. 25-26; SEALEY, 1957, p. 195-197. Welsh (1977, p. 77-85) tenta una conciliazione ritenendo che la normativa sulla maggiore età sia cambiata tra l'età di Demostene e quella di Aristotele. Per una posizione neutra che non riconosce particolare rilevanza giuridica alla questione, cfr. HARRISON, 1968=2001, p. 78.

agire in tribunale già a diciotto anni<sup>4</sup>. Per indicare l'età in cui un cittadino ateniese poteva prendere possesso del patrimonio familiare, gli oratori attici, come si evince anche dal passo riportato, adoperano l'espressione ἐπὶ διετέες ἡβῆσαι, 'due anni dopo la pubertà', dalla quale si deduce che l'inizio della pubertà (ἡβη) era convenzionalmente fissata a sedici anni, quando si riteneva che il ragazzo fosse ormai adulto (τὸ ἀνδρωθῆναι) e quindi in grado di generare figli<sup>5</sup>.

Mentre gli antichi sembrano pressoché concordi nel fissare a diciotto anni la maggiore età ad Atene e il dibattito moderno si limita a tentare di chiarire se si trattasse dell'inizio o del compimento del diciottesimo anno, rimane fuori dal coro l'opinione del grammatico Didimo, il quale, in un frammento del suo commentario alle orazioni di Demostene<sup>6</sup> riportato da Arpocrazione, afferma che l'ἡβη iniziasse a quattordici anni e di conseguenza la maggiore età a sedici:

due anni dopo la pubertà: Demostene adopera quest'espressione nell'orazione *Contro Stefano* (sc. per indicare i diciotto anni). Didimo afferma invece che significa che un ragazzo ha sedici anni; infatti si è puberi a quattordici anni. Ad Atene, tuttavia, si diventa efebi a diciotto anni e lo si rimane per due anni, dopo i quali si è iscritti nel registro del demo, come dice Iperide nell'orazione *Contro Carete per la tutela*: «dopo che fui iscritto tra i cittadini e la cura dei beni lasciati in eredità alla madre fu assegnata in base alla legge, la quale stabilisce che i figli diventino *kyrioi* dell'*epikleros* e di tutto il patrimonio due anni dopo la pubertà»<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Aristot., *Ath. pol.* 42.5; cfr. PÉLÉKIDIS, 1962, p. 87. È il caso di Demostene e della *dike epitropes* esperita contro i suoi tutori già nel 366-365, a 18 anni; vd. Demosth., *C. Onet.* I XXX.15-17. Sugli aspetti cronologici della vicenda giudiziaria, con le inevitabili ripercussioni circa la data di nascita dell'oratore, cfr. DAVIES, 1971, p. 125-126; COBETTO GHIGGIA, 2007, p. 10-12.

<sup>5</sup> *Schol.* Aesch., *In Ctesiph.* III.122: ἐπὶ διετέες ἡβῶσι ὅσοις μετὰ τὸ ἀνδρωθῆναι, τοῦτ' ἔστιν ἡβῆσαι, δύο ἔτη παρελήλυθεν: «quanti hanno raggiunto l'età adulta, cioè sono puberi, da due anni». Per una definizione del verbo ἡβῆσαι e dell'espressione ἐπὶ διετέες ἡβῆσαι, vd. *Suid.*, sv. ἡβῆσαντες: ἀκμάσαντες. Εὐνάπιος: οἱ δὲ παῖδες ἡβῆσαντες καὶ γενόμενοι θυμοῦ καὶ χειρῶν κύριοι. Καὶ ἐπὶ διετέες ἡβῆσαι λέγεται ὅταν οἱ ἐπικλήρων υἱεῖς δοκῶσι γεγενῆσθαι ἀρμόδιοι τὰ πατρῶα παραλαμβάνειν. Ἰσαίος φησιν: ἡγούμεθα μὲν ἐκείνη μὲν τὸν ἐγγυτάτω γένους δεῖ συνοικεῖν, τὰ δὲ χρήματα τέως μὲν τῆς ἐπικλήρου εἶναι: ἐπειδὴν δὲ παῖδες ἐπὶ διετέες ἡβῶσιν, ἐκείνους αὐτῶν κρατεῖν: «essendo puberi: essendo nel fiore degli anni. Adopera questa espressione Eunapio: 'diventando puberi i ragazzi divengono anche responsabili delle proprie intenzioni e delle proprie azioni'. 'Eπὶ διετέες ἡβῆσαι si dice quando i figli di una *epikleros* sembrano essere divenuti capaci di ricevere i beni paterni. Iseo dice: 'ritenevamo infatti che il parente prossimo dovesse sposarla, ma che nel frattempo il patrimonio appartenesse all'*epikleros*; i figli diventano i titolari del patrimonio due anni dopo il raggiungimento della pubertà'». Su questo frammento di Iseo, cfr. VALENTE, 2012, p. 275-285.

<sup>6</sup> In questa sede non pare essenziale affrontare la questione se l'opera di Didimo consistesse in un commentario o in una monografia sull'oratore; sull'argomento, cfr. WEST, 1970, p. 290-291; GIBSON, 2002, p. 51-54; HARDING, 2006, p. 13-20.

<sup>7</sup> *Harporc.*, sv. ἐπιδιετέες ἡβῆσαι: Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Στεφάνου. Δίδυμός φησιν ἀντὶ τοῦ ἐάν ις ἐτῶν γένωνται: τὸ γὰρ ἡβῆσαι μέχρι ιδ ἔστιν. Ἄλλ' οἱ ἐφηβοὶ παρ' Ἀθηναίους ὀκτωκαιδεκαετείς γίνονται, καὶ μένουσιν ἐν τοῖς ἐφήβοις ἔτη β, ἔπειτα τῷ

La tesi di Didimo è stata oggetto di discredito sia da parte degli antichi che dei moderni. Nel momento in cui la riporta, lo stesso Arpocrazione spende alcune righe per confutarla e analogamente si comporta uno scoliasta di Eschine<sup>8</sup>. Gli errori contenuti nel passo di Arpocrazione sono stati già da tempo rilevati: il lessicografo pare confondere i due anni indicati tramite l'espressione ἐπὶ διετέες ἡβῆσαι con il biennio di efebìa che iniziava a diciotto anni e colloca erroneamente l'iscrizione del neocittadino nel registro del demo (*lexiarchikon grammateion*) alla fine del periodo di efebìa, quindi a vent'anni anziché a diciotto<sup>9</sup>. Non pare tuttavia condivisibile la tesi secondo cui il frammento di Iperide conterrebbe i medesimi errori di Arpocrazione<sup>10</sup>. Il lessicografo cita la *Contro Carete* a sostegno di quanto ha appena affermato, ma il frammento dell'orazione non riporta alcuno dei suoi errori in merito alla procedura della *dokimasia* né parla dell'efebìa. Forse Arpocrazione ha citato il passo a testimonianza della simultaneità tra l'iscrizione del neocittadino nel registro del demo e la sua acquisizione del controllo sul patrimonio dell'avo materno (analogamente a quanto fa sv. ληξιαρχικὸν γραμματεῖον), ma non ha notato l'incoerenza tra le proprie parole, che collocano l'iscrizione

ληξιαρχικῶ ἐγγράφονται γραμματεῖω, καθά φησιν Ὑπερείδης ἐν τῷ πρὸς Χάρητα ἐπιτροπικῶ· ἐπεὶ δὲ ἐνεγράφη ἐγὼ καὶ ὁ νόμος ἀπέδωκε τὴν κομιδὴν τῶν καταλειφθέντων τῇ μητρὶ, ὃς κελεύει κυρίου εἶναι τῆς ἐπικλήρου καὶ τῆς οὐσίας ἀπάσης τοὺς παῖδας, ἐπειδὴν ἐπιδιετέες ἡβῶσιν. L'opinione di Didimo sembra essere confluita nell'*Etymologicum Magnum* (sv. ἐπιδιετέες ἡβῆσαι) che la riporta in maniera pressoché fedele ad Arpocrazione: τούτῃσιν ἐτῶν ἑξκαίδεκα γενέσθαι· τὸ γὰρ ἡβῆσαι μέχρι δεκατεσσάρων ἐστίν. Ἔφφησι οἱ ἔφηβοι παρὰ Ἀθηναίοις ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν γινόμενοι ἐλέγοντο· καὶ ἔμενον μὲν ἐν τοῖς ἐφήβοις ἕτη δύο· ἔπειτα εἰς τὸ ληξιαρχικὸν ἐγγράφοντο γραμματεῖον: «cioè avere sedici anni; infatti si è puberi a quattordici anni. Ad Atene, tuttavia, efebì erano detti i ragazzi di diciotto anni, i quali rimanevano nell'efebìa per due anni, dopodiché erano iscritti nel registro del demo». La derivazione del suddetto frammento dal commentario di Didimo alle orazioni di Demostene sembra certa in virtù dello stretto legame con il passo della *Contro Stefano II*, diversamente da altri frammenti didimei non immediatamente riconducibili a un commento all'oratore ateniese; cfr. GIBSON, 2002, p. 138.

<sup>8</sup> *Schol.* Aesch., *In Ctesiph.* III.122: ἐπὶ διετέες ἡβῶσι· ἐπὶ διετέες ἡβῆσαι Δίδυμος λέγει τοὺς ἑκκαίδεκα ἕτη γενομένους. Τὸ γὰρ ἡβῆσαι μέχρι τεσσαρωνκαίδεκα ἐτῶν ἐστίν. Ἔφηβοι δὲ παρὰ Ἀθηναίοις ὀκτωκαίδεκαετείς γίνονται, καὶ μένουσιν ἐν τοῖς ἐφήβοις ἕτη δύο: «due anni dopo la pubertà: Didimo afferma che hanno superato la pubertà da due anni coloro che compiono sedici anni. Infatti, si è puberi a quattordici anni. Ad Atene, tuttavia, si diventa efebì a diciotto anni e si resta nell'efebìa per due anni». Sull'inizio dell'efebìa a diciotto anni, vd. *Schol.* Plato, *Alc.* I 105 a; Harpocr., sv. ἐφηβος; Poll., 8.105. Per altre attestazioni del discredito di Didimo tra gli antichi, vd. Sen., *Epist.* 88.37; Quint., *Inst.* 1.8.19-21; Ammian. Marc., 22.16.16; fa eccezione Macrob., *Saturn.* 5.18.9.

<sup>9</sup> Cfr. PÉLÉKIDIS, 1962, p. 52-53; GIBSON, 2002, p. 153. Il medesimo errore circa l'età in cui i neocittadini erano registrati nel *lexiarchikon grammateion* si ritrova anche in *Schol.* Plato, *Alc.* I 105 a.

<sup>10</sup> Cfr. PÉLÉKIDIS, 1962, p. 53.

dopo l'efebia, e il frammento di Iperide che la pone due anni dopo la pubertà. Probabilmente, il lessicografo era più interessato all'espressione che indica il biennio precedente l'iscrizione nel *lexiarchikon grammateion* piuttosto che a definire correttamente l'efebia. I due errori sembrano pertanto ridursi a uno solo: se Arpocrazione confondeva i due anni di efebia con l'espressione ἐπὶ διετές ἡβῆσαι, l'erroneo collocamento della registrazione dei neocittadini dopo lo svolgimento del servizio militare era inevitabile.

Nonostante le sue imprecisioni, la testimonianza di Arpocrazione è ugualmente preziosa perché pone correttamente l'inizio dell'efebia a diciotto anni, in coincidenza con la fine della tutela del pupillo e l'acquisizione, da parte di quest'ultimo, della facoltà di entrare in possesso dei beni dell'avo materno, la quale costituisce l'aspetto saliente del passo della *Contro Stefano II* oggetto del lemma lessicografico. Se il cittadino acquisiva il controllo sul patrimonio dell'*oikos* due anni dopo la pubertà, l'espressione ἐπὶ διετές ἡβῆσαι doveva verosimilmente indicare i diciotto anni e non i sedici come sosteneva Didimo<sup>11</sup>.

Tra i moderni vi è chi si è limitato a esprimere pareri fortemente negativi sul grammatico alessandrino, alla cui sconfinata erudizione viene attribuita la responsabilità dell'imprecisione e della superficialità di certe sue affermazioni<sup>12</sup>, e chi ha tentato invece di trovare una spiegazione al suo errore. Si è pensato a una confusione con la pubertà naturale, diversa quindi da quella legale<sup>13</sup>, oppure con il diritto vigente in un'altra *polis*, nella fattispecie Sparta, dove l'ἡβη iniziava a quattordici anni<sup>14</sup>. A causa della scarsa documentazione disponibile, le classi di età a Sparta sono tuttavia variamente ricostruite negli studi moderni e non sempre i quattordici anni sono riconosciuti come un momento importante nella vita dei giovani spartani<sup>15</sup>. I passaggi di età erano inoltre maggiormente istituzionalizzati a Sparta che non ad Atene e pare assai improbabile che, dato lo

<sup>11</sup> Pur senza nominare Didimo, i *Lexica Segueriana* smentiscono la sua opinione ponendosi implicitamente in sintonia con Arpocrazione (sv. ἐπὶ διετές ἡβῆσαι): τὸ γενέσθαι ἐτῶν ὀκτωκαίδεκα, ἵνα ἡβῆ ἢ τὸ ἐκκαίδεκα ἐτῶν γενέσθαι. Τὸ δὲ οὖν ἐπὶ διετές ἡβῆσαι ἐστὶ τὸ γενέσθαι ἐτῶν ἄλλων δυοῖν μετὰ τὴν ἡβην: «due anni dopo la pubertà: significa avere diciotto anni, sicché la pubertà si raggiunge a sedici anni. Ἐπὶ διετές ἡβῆσαι significa dunque avere due anni in più rispetto alla pubertà». La contrapposizione tra il passo dei *Lexica Segueriana* e quello di Arpocrazione, affermata da Pélékidis (1962, p. 52), può essere stemperata dalle osservazioni fatte sopra: al di là dell'errore di Arpocrazione circa l'efebia, il senso complessivo del lemma si accorda con i *Lexica* e, soprattutto, con Aristotele (*Ath. pol.* 42.1-2).

<sup>12</sup> Cfr. KAHRSTEDT, 1934, p. 77 («ein besonders törichter Scholiast»); WEST, 1970, p. 288 («slapdash and ill-digested»), 292 («hasty and slapdash»), 296 («haste, inaccuracy, and superficiality»); BLIQUEZ, 1972, p. 357 («absent-minded»).

<sup>13</sup> Cfr. DUMONT, 1876, p. 22 n. 6.

<sup>14</sup> Cfr. PÉLÉKIDIS, 1962, p. 58-59.

<sup>15</sup> La fonte principale per ricostruire le classi di età a Sparta è *Gloss. in Herodot.* 9.85.1 Stein. Sulle diverse ricostruzioni di queste classi di età, cfr. DILLER, 1941, p. 499-501; MARROU, 1946, p. 229; TAZELAAR, 1967, p. 131, 140-141, 145-147; LUPI, 2000, p. 29-31, 47-49.

spiccato atenocentrismo della cultura ellenistica, Didimo potesse assimilare una norma sociale che appare prettamente dorica – si ritrova per esempio anche a Creta – a una realtà come quella ateniese, per di più in un contesto strettamente giuridico come le orazioni privatistiche di Demostene<sup>16</sup>.

Vi sono tuttavia altre possibili spiegazioni che, pur non essendo pienamente dimostrabili, arricchiscono il panorama del contesto culturale nel quale si formò l'errore di Didimo. Si potrebbe per esempio ipotizzare che quest'ultimo facesse riferimento alla suddivisione, risalente a Solone, delle età dell'uomo in settenni, secondo la quale i quattordici anni segnavano il passaggio dall'infanzia alla pubertà:

il secondo settennio, allorché alla divinità piacendo si compie,  
 mostra i segni della sopravvenuta pubertà<sup>17</sup>.

Si tratta di un'eventualità allettante, di per sé assolutamente plausibile per via della notevole fortuna che questa suddivisione della vita umana ha conosciuto nella cultura occidentale<sup>18</sup>. La debolezza di tale ipotesi risiede nella sua scarsa sintonia con il contesto dell'orazione demostenica che il grammatico alessandrino si trovava a commentare: egli avrebbe cioè conferito veste legale a una rappresentazione della vita suddivisa per gruppi di sette anni, che, tuttavia, ad Atene non assunse mai la forma di un autentico istituto giuridico.

Un'ulteriore ipotesi, anch'essa non priva di difficoltà, che può essere avanzata per spiegare l'errore di Didimo richiede invece di orientare la ricerca al di fuori del mondo greco classico, verso un contesto storico e giuridico cronologicamente più vicino a Didimo. Le norme che nel diritto romano regolavano la *tutela impuberum* stabilivano che gli orfani si liberavano dalla tutela imposta loro alla morte del padre nel momento in cui raggiungevano la pubertà. La condizione di adulto era originariamente verificata mediante *inspectio corporis*, ma col tempo venne fissata un'età convenzionale che per la scuola proculeiana era rappresentata proprio dai quattordici anni:

tuttavia i maschi sono liberati dalla tutela quando raggiungono la pubertà; Sabino, Cassio e altri nostri maestri ritengono pubero il ragazzo il cui corpo mostri chiaramente la pubertà, cioè quello in grado di procreare figli. Per coloro che non possono procreare, come gli eunuchi, si considera l'età alla quale si

<sup>16</sup> Sul diverso grado di ritualizzazione dei passaggi di età ad Atene e a Sparta (e a Creta), cfr. MUSTI, 1990, p. 24-35.

<sup>17</sup> Vd. Sol., *fr.* 23 Gentili, Prato=Philo, *De opif. mundi* 104=Clem., *Strom.* 6.144: τοὺς δ' ἐτέρους ὅτε δὴ τελέσῃ θεὸς ἔπτ' ἐνιαυτοῦς, / ἡβῆς ἐκφαίνει σήματα γυγνομένης. Per la suddivisione della vita in settenni, vd. anche Aristot., *Pol.* 1336 b 38-40. Cfr. MUSTI, 1990, p. 11-12.

<sup>18</sup> Cfr. MUSTI, 1990, p. 11-17.

diventa puberi. Tuttavia, scrittori di diversa scuola (sc. i proculiani) ritengono che la pubertà debba essere fissata in base all'età, cioè ritengono pubere chi raggiunge i quattordici anni<sup>19</sup>.

Il passo di Gaio appena citato si riferisce a una situazione analoga a quella che in diritto attico si verificava 'due anni dopo la pubertà'. Rimane la difficoltà di spiegare come Didimo potesse confondere le norme romane con quelle attiche, dal momento che a Roma la maggiore età coincideva con il raggiungimento della pubertà e non due anni dopo questa<sup>20</sup>. Inoltre, nell'oratoria attica l'espressione ἐπὶ διετές ἡβήσαι ricorre prevalentemente in riferimento all'epiclerato, un istituto sconosciuto al diritto romano<sup>21</sup>. Tuttavia, il frammento di Iperide riportato da Arpocrazione per confutare l'opinione di Didimo appartiene a un *logos epitropikos* che come tale doveva affrontare una causa relativa a una tutela. Non pare inverosimile che Didimo, autore alessandrino di età augustea, conoscesse a sufficienza il diritto romano da confondere le sue norme in materia di tutela con quelle del diritto attico sull'epiclerato che incontrava nel suo commento alle orazioni di Demostene<sup>22</sup>. Poiché in diritto romano la pubertà coincideva con la maggiore età e con la fine della *tutela impuberum*, può darsi che Didimo abbia erroneamente assimilato le norme romane con quelle attiche che ponevano la maggiore età due anni dopo la pubertà (ἐπὶ διετές ἡβήσαι), ma in coincidenza con la fine della tutela, la quale però poteva non essere necessaria nel caso dei figli di *epikleroi* se il padre dei puberi era ancora vivo.

La sterminata mole delle sue letture, ben nota agli antichi che gli diedero il soprannome di Calcentero ('dalle viscere di bronzo'), ma anche quello di Bibliolathas ('che dimentica i libri')<sup>23</sup>, potrebbe forse spiegare la sua confusione nel commentare il passo demostenico. Non si può tuttavia neppure escludere

<sup>19</sup> Gai., *Inst.* 1.196: *masculi autem cum puberes esse coeperint, tutela liberantur: puberem autem Sabinus quidem et Cassius ceterique nostri praeceptores eum esse putant, qui habitu corporis pubertatem ostendit, id est eum, qui generare potest; sed in his, qui pubescere non possunt, quales sunt spadones, eam aetatem esse spectandam, cuius aetatis puberes fiunt; sed diversae scholae auctores annis putant pubertatem aestimandam, id est eum puberem esse existimant, qui XIII annos explevit.* Nel corso dell'età imperiale e tardoantica l'*inspectio corporis* fu abolita e la data convenzionale dei quattordici anni fu riconosciuta valida anche dalle costituzioni imperiali; vd. *Iust. Inst.* 1.22; *Cod. Iust.* 5.60.3.

<sup>20</sup> Cfr. KASER, 1955=1971, p. 84 e 275; TALAMANCA, 1990, p. 156.

<sup>21</sup> Vd. Isae., *De Cir.* VIII.31; *De Arist.* X.12; ps. Demosth., *In Steph.* II XLVI.20; Hyper., *fr.* 192 Jensen=Harpocr., sv. ἐπὶ διετές ἡβήσαι. Le uniche attestazioni non riferite all'epiclerato si trovano in ps. Demosth., *In Steph.* II XLVI.24; Aeschin., *In Ctesiph.* III.122. Cfr. KARABÉLIAS, 1974=2002, p. 19.

<sup>22</sup> Sull'istituto della tutela ad Atene, cfr. SCHULTHESS, 1886, p. 174-175; HARRISON, 1968=2001, p. 101-127; BISCARDI, 1982, p. 112-114; COBETTO GHIGLIA, 2007, p. 10-18.

<sup>23</sup> Vd. Athen., 139 c; *Suid.*, sv. Δίδυμος; cfr. HARDING, 2006, p. 1.

che Didimo, fornito di una conoscenza incompleta del diritto attico, stabilisse consapevolmente l'ἡβη sulla base delle norme romane, conferendo loro un valore quasi naturale e anticipando così di due anni l'età in cui i ragazzi ateniesi divenivano maggiorenni.

## Bibliografia

- BISCARDI, 1982: A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano, 1982.
- BLIQUEZ, 1972: L.J. BLIQUEZ, *A Note on the Didymus Papyrus XII.35*, in «Classical Quarterly», LXVII, 1972, p. 356-357.
- COBETTO GHIGGIA, 2007: P. COBETTO GHIGGIA, *Demostene. Orazioni XXVII-XXXI*, Alessandria, 2007.
- DAVIES, 1971: J.K. DAVIES, *Athenian Propertied Families, 600-300 B.C.*, Oxford, 1971.
- DILLER, 1941: A. DILLER, *A New Source on the Spartan Ephebia*, in «American Journal of Philology», LXII, 1941, p. 499-501.
- DITTENBERGER, 1863: W. DITTENBERGER, *De ephebis Atticis*, Göttingen, 1863.
- DUMONT, 1876: A. DUMONT, *Essai sur l'éparchie attique*, I, Paris, 1876.
- GERNET, 1921: L. GERNET, *Sur l'epiclerat*, in «Revue des Études Grecques», XXXIV, 1921, p. 336-379.
- GERNET, 1959: L. GERNET, *Demosthène. Plaidoyers civils*, III, Paris, 1959.
- GIBSON, 2002: C. GIBSON, *Interpreting a Classic. Demosthenes and his Ancient Commentators*, Berkeley, 2002.
- HARDING, 2006: P. HARDING, *Didymos on Demosthenes. Introduction, Text, Translation and Commentary*, Oxford, 2006.
- HARRISON, 1968=2001: A.R.W. HARRISON, *The Law of Athens*, I, Oxford, 1968=*Il diritto ad Atene*, I, trad. it., Alessandria, 2001.
- HÖCK, 1895: A. HÖCK, *Der Eintritt der Mündigkeit nach attischem Recht*, in «Hermes», XXX, 1895, p. 347-354.
- KAHRSTEDT, 1934: U. KAHRSTEDT, *Staatsgebiet und Staatsangehörige in Athen. Studien zum öffentlichen Recht Athens*, I, Stuttgart, 1934.
- KARABÉLIAS, 1974=2002: A. KARABÉLIAS, *L'epiclerat attique*, Paris, 1974=Athènes, 2002.
- KASER, 1955=1971: M. KASER, *Das römische Privatrecht*, I, München, 1955=1971.
- LIPSIUS, 1908: J.H. LIPSIUS, *Das attische Recht und Rechtsverfahren*, II, Leipzig, 1908.

- LUPI, 2000: M. LUPI, *L'ordine delle generazioni. Classi di età e costumi matrimoniali nell'antica Sparta*, Bari, 2000.
- MARROU, 1946: H.I. MARROU, *Les classes d'âge de la jeunesse spartiate*, in «Revue des Études Anciennes», XLVIII, 1946, p. 216-230.
- MUSTI, 1990: D. MUSTI, *La teoria delle età e i passaggi di status in Solone. Per un inquadramento socioantropologico della teoria dei settemii nel pensiero antico*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Antiquité», CII, 1990, p. 11-35.
- ØSTBYE, 1893: P. ØSTBYE, *Die Schrift vom Staat der Athener und die attische Ephebie*, Christiania, 1893.
- PÉLÉKIDIS, 1962: C. PÉLÉKIDIS, *Histoire de l'ephebie attique des origines à 31 av. J.-C.*, Paris, 1962.
- SCHULTHESS, 1886: O. SCHULTHESS, *Die Vormundschaft nach attischem Recht*, Bonn, 1886.
- SEALEY, 1957: R. SEALEY, *On Coming of Age in Athens*, in «Classical Review», VII, 1957, p. 195-197.
- TALAMANCA, 1990: M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990.
- TAZELAAR 1967: C.M. TAZELAAR, *Paidés kai Epheboi. Some Notes on the Spartan Stages of Youth*, in «Mnemosyne», XX, 1967, p. 127-153.
- TREVETT, 1992: J. TREVETT, *Apollodoros, the Son of Pasion*, Oxford, 1992.
- VALENTE, 2012: M. VALENTE, *Suda, sv. ἠβήσαντες e una trascurata testimonianza di Iseo sull'epiclerato attico*, in «Rivista di Diritto Ellenico», II, 2012, p. 275-285.
- WELSH, 1977: D. WELSH, *The Age of Majority in Athens*, in «Échos du Monde Classique», XXI, 1977, p. 77-85.
- WEST, 1970: S. WEST, *Chalcenteric Negligence*, in «Classical Quarterly», XX, 1970, p. 288-296.

Marcello Valente

Harpocr., sv. ἐπιδιετέες ἡβῆσαι.  
On coming of age at Athens  
according to Didymus

*Harpocr., sv. ἐπιδιετέες ἡβῆσαι.  
A proposito della maggiore età  
ad Atene secondo Didimo*

## Abstract

The age of majority was reached at 18 in Athens and was usually named through the expression ἐπὶ διετέες ἡβῆσαι, ‘two years after puberty’, because puberty was reached at 16. In a lemma, Harpocration refers Didymus’ erroneous opinion, according to which the mentioned expression means 16, arguing that puberty was reached at 14. Who tried to explain this mistake has thought uniquely of a confusion with Spartan law. It seems although possible to advance two other hypotheses at least: Didymus referred to subdivision, made by Solon, of human life by groups of seven years or he was influenced by contemporary Roman law which set puberty at 14.

Keywords: Athens, age of majority, Didymus, Solon, Roman law.

## Riassunto

*Ad Atene la maggiore età si raggiungeva a 18 anni ed era generalmente indicata con l’espressione ἐπὶ διετέες ἡβῆσαι, ‘due anni dopo la pubertà’, poiché la pubertà si raggiungeva a 16 anni. In un suo lemma, Arpocrazione riporta tuttavia l’opinione errata di Didimo, secondo cui questa espressione indicasse i 16 anni sostenendo quindi che la pubertà si raggiungeva a 14. I pochi che hanno tentato di spiegare tale errore si sono limitati a ipotizzare una confusione con il diritto vigente a Sparta. Pare tuttavia possibile proporre almeno altre due ipotesi: Didimo si sarebbe riferito alla suddivisione, di matrice soloniana, della vita umana in settennati, oppure avrebbe subito l’influenza del coevo diritto romano che fissava la pubertà a 14 anni.*

*Parole chiave: Atene, maggiore età, Didimo, Solone, diritto romano.*



COMITATO SCIENTIFICO/EDITORIAL BOARD

Victor Alonso Troncoso (La Coruña), Pierre Carlier (†),  
Silvio Cataldi (Torino), Felicianantonio Costabile (Reggio Calabria),  
Giovanna Daverio Rocchi (Milano), Luigi Gallo (Napoli),  
Edward Monroe Harris (Durham), Edmond Lévy (Strasbourg),  
Remo Martini (Siena), Gianfranco Purpura (Palermo), Nicolas Richer (Lyon),  
Guido Schepens (Louvain), Wolfgang Schuller (Konstanz), Peter Siewert (Wien)

DIREZIONE/EDITED BY

Pietro Cobetto Ghiggia (Isernia)  
Ferdinando Zuccotti (Torino)

REDAZIONE/EDITORIAL STAFF

Mirko Canevaro (Edinburgh)  
Valentina Casella (Torino)  
Gianluca Cuniberti (Torino)  
Barbara Maduli (Torino)  
Carlo Pelloso (Verona)  
Federica Pennacchio (Isernia)  
Marcello Valente (Torino)

Rivista di Diritto Ellenico / *Review of Hellenic Law*

Università degli Studi del Molise  
V. Mazzini 8  
86170 Isernia (Italia)

Università degli Studi di Torino  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Lungo Dora Siena 100 A  
10153 Torino (Italia)

e-mail: [info@rivistadirittoellenico.it](mailto:info@rivistadirittoellenico.it)  
[www.rivistadirittoellenico.it](http://www.rivistadirittoellenico.it)

Prezzi e condizioni di abbonamento / *Annual Subscription* € 60.00  
(spese postali escluse) (except postal charges)

In copertina e frontespizio: *Athena Areia*  
(Elaborazione grafica di Federica Pennacchio)

